

## KI GROUP HOLDING S.p.A.

### PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate effettuate da Ki Group Holding S.p.A. (la "Società") ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti EGM").**

#### PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate ("**Procedura OPC**") è stata da ultimo approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 30 giugno 2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti EGM e dall'art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento 17221/2010**").

#### 1. OBIETTIVI

- 1.1 La Procedura OPC individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate.
- 1.2 Ai fini dell'individuazione delle OPC ai sensi della Procedura OPC, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.
- 1.3 L'organo amministrativo della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura OPC e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

#### 2. RESPONSABILI

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 18 della Procedura OPC, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è l'organo amministrativo.

#### 3. EFFICACIA

La Procedura OPC entra in vigore con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**").

#### 4. FONTI

- 4.1 Le principali fonti normative ai fini della Procedura OPC sono:
  - (a) il Regolamento 17221/2010;
  - (b) il Regolamento Emittenti EGM;
  - (c) le disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nellaversione *pro tempore* vigente ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su EGM ("**Disposizioni OPC EGM**").

- 4.2 Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura OPC, è fatto espressamente rinvio alle Disposizioni OPC EGM ed alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM). Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate alle Disposizioni OPC EGM e/o al Regolamento 17221/2010 - in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" e "Parti Correlate", - si intendono automaticamente incorporate nella Procedura OPC e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

## 5. DEFINIZIONI

- 5.1 Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito specificato:

**“Amministratori Indipendenti”** si intendono gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”).

**“Amministratori Non Correlati”** si intendono gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

**“Collegio Sindacale”** si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

**“Comitato Parti Correlate”** si intende il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, fintanto che e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figura un solo Amministratore Indipendente, il Comitato Parti Correlate si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente. Restano comunque applicabili i Presidi Equivalenti di cui all’Articolo 10 della Procedura OPC.

**“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”** si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**“Consiglio di Amministrazione”** si intende il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”** si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa<sup>1</sup>.

**“Disposizioni”** si intendono le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nella versione *pro tempore* vigente ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

**“Funzione Responsabile”** si intende la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l'organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.

---

<sup>1</sup> Cfr IAS 24, paragrafo 9.

“**Gruppo**” si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato in quanto società controllate o collegate.

“**Indici di Rilevanza**” ai fini dell’individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite) ai sensi della Procedura OPC, si applicano i seguenti Indici di Rilevanza:

(a) **indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell’OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’OPC sono determinate, il controvalore dell’OPC è:

- (i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’OPC, in conformità ai Principi Contabili Internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell’OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo;

(b) **indice di rilevanza dell’attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell’attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di altre attività diverse dall’acquisizione di una partecipazione, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività;

(c) **indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più

recente stato patrimoniale consolidato, pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

Per le finalità del cumulo di OPC di cui all'Articolo 13.2, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

**“Interessi Significativi”** sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o società collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella società controllata o società collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'Articolo 14 della Procedura OPC.

**“MAR”** il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

**“Operazione con Parti Correlate”** o **“OPC”** si intende, ai sensi dei Principi Contabili Internazionali, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo<sup>2</sup>. Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatte salve le operazioni escluse.

**“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate”** indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate dalla Società con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società.

**“Operazioni di Importo Esiguo”** o **“OPC Esiguo”**: si intendono le OPC realizzate in esecuzione di un disegno unitario il cui controvalore sia per singola operazione o cumulativamente non superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) qualora l'operazione abbia come controparte, direttamente o indirettamente, una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili), ovvero di importo non superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica o da un'associazione professionale di cui la stessa fa parte o da società alla stessa riferibili.

---

<sup>2</sup> Cfr IAS 24, paragrafo 9.

**“OPC di Maggiore Rilevanza”** si intendono le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati in apposito Allegato alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

**“OPC di Minore Rilevanza”**: si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo.

**“Operazioni Escluse”** si intendono le operazioni escluse, in tutto o in parte, all’applicazione della Procedura OPC, in conformità alle previsioni di esenzione di cui al Regolamento 17221/2010 e meglio identificate al successivo Articolo 17.

**“Operazioni Ordinarie”**: le operazioni rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria (in quanto accessoria all’attività operativa) della Società o delle società controllate<sup>3</sup>.

Ai fini della Procedura OPC per **“attività operative”** si intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”. L’ “attività finanziaria” per poter essere considerata “ordinaria” deve essere accessoria allo svolgimento dell’attività operativa (es. non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all’attività operativa in quanto connessi all’attività di investimento).

La Società, al fine di valutare se un’operazione rientri nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa, adotta i seguenti criteri generali:

- (a) oggetto dell’operazione: l’estraneità dell’oggetto dell’operazione all’attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (b) ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della società: la ripetizione regolare di un’operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all’attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- (c) dimensione dell’operazione: un’operazione che rientra nell’attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell’ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- (d) termini e condizioni contrattuali: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
- (e) natura della controparte: nell’ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte

---

<sup>3</sup> L’espressione richiama il concetto di “ordinary course of business”. Ai sensi della Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 un’operazione “ordinaria” ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l’operazione deve essere ascrivibile all’attività operativa o, alternativamente, all’attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo, sempre per poter beneficiare dell’esenzione, la medesima operazione deve altresì rientrare nell’esercizio “ordinario” dell’attività operativa o della connessa attività finanziaria”. Per “attività operativa” si intende l’insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”. Nell’identificazione di “ordinario esercizio” occorre tenere conto dell’oggetto dell’operazione, della ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della società, della dimensione dell’operazione, dei termini e condizioni contrattuali, della natura della controparte e della tempistica.

che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (es. cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene).

“**Organo Delegato**” si intende ciascun consigliere di amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

“**Parti Correlate**” si intendono i soggetti definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali e, in particolare, dallo IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 alla data della presente Procedura – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.*, la Società). Un soggetto è parte correlata alla Società<sup>4</sup>:

- a) in caso di persona fisica o di uno Stretto Familiare di quella persona se tale persona:
  - (i) controlla, anche congiuntamente, la Società;
  - (ii) ha un'influenza notevole sulla Società; o
  - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante.
  
- b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo;
  - (ii) l'entità è una società collegata della Società o una *joint venture* in cui la Società è una partecipante (ovvero l'entità è una società collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società);
  - (iii) sia l'entità sia la Società sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza parte e la Società è una collegata della terza parte;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9);
  - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Società o alla controllante della Società (IAS 24, paragrafo 9).

---

<sup>4</sup> I termini “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole” e “*joint venture*” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

“**Presidi Equivalenti**” si intendono i presidi indicati nell'Articolo 10 della Procedura OPC da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della Procedura OPC qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

“**Principi Contabili Internazionali**” si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“**Soci Non Correlati**”: si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

“**Stretto Familiare**” si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente<sup>5</sup>.

## 6. MODIFICHE ALLA PROCEDURA OPC

La Procedura OPC potrà essere modificata solo per iscritto previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

## 7. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

7.1 Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata contenuta nell'Articolo 5 che precede, è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei Principi Contabili Internazionali, alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili, ed al principio contabile IAS 24 (“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”).

7.2 Gli Organi Delegati tengono, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimettono, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli organi delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle eventuali società controllate.

7.3 Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate dirette della Società sono tenute anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto (utilizzando il modello di comunicazione di cui all'Allegato A alla Procedura OPC) agli Organi Delegati i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornandotempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

---

<sup>5</sup> Cfr IAS 24, paragrafo 9.

- 7.4 Ciascuna Parte Correlata diretta della Società è tenuta a fornire preventiva comunicazione agli Organi Delegati nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue eventuali società controllate.
- 7.5 Nello svolgimento di quanto previsto dalla Procedura, gli Organi Delegati potranno avvalersi di apposita funzione aziendale.

## **8. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPC**

- 8.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 Regolamento Emittenti EGM e dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto, la disciplina di cui al presente Articolo 8 troverà applicazione sia con riferimento alla OPC di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza.
- 8.2 Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica agli Organi Delegati i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:
- (a) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione;
  - (b) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro; e
  - (c) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 8.3 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 8.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati ne informano la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare agli Organi Delegati il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.
- 8.4 Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 8.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi delegati sottopongono tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni in loro possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato Parti Correlate deve esprimere il proprio parere. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e procederà poi alla valutazione, ai sensi della presente Procedura.
- 8.5 In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'Articolo 8.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati sottoporranno al Comitato Parti Correlate il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in loro possesso.
- 8.6 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza degli Organi Delegati, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile ad alcun Organo Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta all'organo amministrativo. Gli Organi Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le Operazioni rispetto alle quali risulterebbero competenti. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse.



- 8.7 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare il parere motivato, gli Organi Delegati, supportati dalla Funzione Responsabile, forniranno con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione e gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le società controllate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.
- 8.8 Una volta ricevute le informazioni dagli Organi Delegati, il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dall'Organo Delegato ai sensi dell'Articolo 8.4 che precede, il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare.
- 8.9 Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti tenendo conto delle relazioni indicate nell'apposito Allegato alle Disposizioni – rispettando il limite massimo di spesa pari al 5%(cinque per cento) del controvalore dell'Operazione.
- 8.10 Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o gli Organi Delegati assicurano che complete e adeguate informazioni sull'Operazione siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della Operazione proposta e comunque almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
- l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
  - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
  - l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
- 8.11 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 8.12 Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue società controllate nelle quali uno o più Amministratori, anche delegati, siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ.
- 8.13 La medesima procedura di cui al presente Articolo 8 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'assemblea allorché tali operazioni siano di competenza

dell'assemblea o debbano da questa essere autorizzate.

- 8.14 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 cod. civ., tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.
- 8.15 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto dal presente articolo 8 dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

## **9. COMITATO PARTI CORRELATE**

- 9.1 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato nei casi previsti dall'Articolo 8 della Procedura OPC. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui alla Procedura OPC, (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato e (iii) l'eventuale termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi dell'Articolo 8 della Procedura OPC.
- 9.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 9.3 In caso di composizione collegiale del Comitato Parti Correlate le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

## **10. PRESIDI EQUIVALENTI**

- 10.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parte Correlate rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato a esprimersi ovvero non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere è rilasciato (i) a maggioranza dai restanti Amministratori non Correlati del Comitato Parti Correlate, a condizione che la maggioranza di questi siano Amministratori Indipendenti; b) il parere è quindi rilasciato da due Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all'interno del Consiglio di Amministrazione solo un amministratore potrà essere qualificato come Amministratore Indipendente non Correlato, dal solo Amministratore Indipendente non Correlato, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l'unico Amministratore Indipendente, possano essere qualificati, rispetto alla specifica Operazione, Amministratori non correlati; ovvero, (i) dal Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (ii) dal Sindaco Effettivo più anziano, a condizione che non sia rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (iii) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Ove il predetto Amministratore Indipendente sia impossibilitato alla menzionata attività (anche a mente di una eventuale correlazione) opereranno in alternativa (e congiuntamente) due degli altri Presidi Equivalenti.

10.2 In caso di ricorso ad uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al presente Articolo 10 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato Parti Correlate.

## **11. DELIBERE QUADRO**

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di eventuali società controllate, di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste. Le delibere-quadro indicano, inoltre, il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.

11.3 L'approvazione di tali delibere-quadro avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui all'Articolo 8 che precede.

11.4 Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui all'Articolo 8 che precede.

11.5 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di questa Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 13 della Procedura OPC.

11.6 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.

11.7 In particolare, gli Organi Delegati informano il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

## **12. APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DELLE OPC IN CASO DI URGENZA**

12.1 Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 8 che precede.

12.2 Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predisponde una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono

messe a disposizione del pubblico almeno 21 (*ventuno*) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.

- 12.3 Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.
- 12.4 Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM.

### 13. INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

- 13.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate dalla Società, italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione predispone, ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 13 del Regolamento Emittenti EGM - un documento informativo redatto in conformità dell'apposito Allegato alle Disposizioni OPC EGM ("**Documento Informativo**").
- 13.2 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza, di cui all'apposito Allegato alle Disposizioni. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere (ove esistenti), mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'art. 17 della Procedura OPC.
- 13.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, entro i 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'OPC di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi del presente Articolo 13, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'OPC di Maggiore Rilevanza e comunque entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea.
- 13.4 Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'Articolo 13.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell'Indice di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- 13.5 Nei termini previsti dai precedenti articoli 13.3 e 13.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'Articolo 8.9 della Procedura OPC e pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento a detti pareri, la Società può pubblicare i soli elementi essenziali di tali pareri in linea con quanto previsto nell'apposito Allegato alle Disposizioni.
- 13.6 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Articolo 13.1 che precede e dai medesimi artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM,

nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nell'ipotesi in cui pubblici le informazioni di cui al presente Articolo 13.7 in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

#### **14. OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO**

14.1 Qualora un'OPC sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* di cui all'art. 17 del MAR e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate" della Società, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'Operazione;
- l'indicazione della controparte dell'OPC ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
- la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- l'indicazione dell'eventuale superamento degli Indici di Rilevanza previste per le OPC di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'OPC e se la stessa rientri tra le Operazioni Escluse di cui all'Articolo 17 che segue;
- l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante il parere contrario del Comitato per le Operazioni Parti Correlate.

#### **15. OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI**

15.1 Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

- almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento;
- su base almeno annuale, sull'applicazione dei casi di esenzione di cui all'Articolo 17 che segue, almeno con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza.

15.2 Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
- le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

15.3 Tali disposizioni si applicano anche alle informazioni relative alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate.

15.4 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come *supra* definiti) pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

15.5 Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato, in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (*quindici*) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

## **16. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE**

16.1 Le disposizioni della Procedura OPC si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle OPC compiute per il tramite di Società Controllate, fiduciari o interposte persone.

16.2 Prima di effettuare una Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientri tra i soggetti definiti quali Parti Correlate.

16.3 Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, gli Organi Delegati provvedono a informare tempestivamente gli organi delegati della Società Controllata.

16.4 Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della società controllata, gli organi delegati della Società Controllata:

- forniscono tempestivamente agli Organi Delegati della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla Procedura OPC;
- predispongono una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

16.5 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente Articolo 16, le società controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente agli Organi Delegati della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dalla presente Procedura OPC, dal MAR e dal Regolamento Emittenti EGM.

## **17. CASI DI ESENZIONE**

17.1. La Procedura OPC non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del

comitato esecutivo (ex art. 2389, comma 1, c.c., ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, c.c.;

- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (c) alle OPC di Importo Esiguo;
- (d) fermi restando gli obblighi di cui all'Articolo 14 della Procedura OPC, ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive, purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'articolo 114-bis del TUF;
- (e) fermi restando gli obblighi di cui all'Articolo 14 della Procedura OPC, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica adottata e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- (f) alle OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano OPC di Maggior Rilevanza, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le OPC di Maggior Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del MAR, la Società avrà cura di indicare (i) al Comitato Parti Correlate o, se del caso, ai Presidi Equivalenti, entro i 7 (*sette*) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo dell'OPC di Maggior Rilevanza che ha beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. IL Comitato Parti Correlate o, se del caso, i Presidi Equivalenti, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione anzidetta, trasmettono una comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui danno atto della verifica della corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard; (ii) nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC di Maggior Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista in questo paragrafo. Il Comitato Parti Correlate verifica senza indugio, e in ogni caso entro 7 (*sette*) giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle OPC di Maggior Rilevanza definite Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard;



- (g) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 della Procedura OPC, e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse, ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con laprocedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
- (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze degli Organi Delegati o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
  - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
  - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - (iv) la relazione e le valutazioni sub (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (*ventuno*) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (come *supra* definito *sub* Articolo 13);
  - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti EGM.
- (h) Alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
  - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- (j) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra eventuali società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, qualora nelle società controllate o società collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società. La mera condivisione di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le sue Società Controllate o Società Collegate

non dà luogo, di per sé, ad un interesse significativo;

- (k) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

17.2. Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico di cui al MAR o Regolamento Emittenti EGM, ove applicabile.

17.3. Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 17 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'Articolo 6 della Procedura OPC.

## **18. RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO**

Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

- (a) sulla conformità della Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento 17221/2010 e nelle Disposizioni OPC EGM; e
- (b) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura OPC,

e ne riferisce all'assemblea in conformità all'art. 2429, comma 2, c.c.

## **19. ADOZIONE DELLA PROCEDURA OPC DA PARTE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO**

La Procedura OPC e tutte le successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione, per quanto di specifica competenza, anche presso tutte le altre società del Gruppo che le recepiscono con delibera nei rispettivi organi amministrativi.

\* \* \* \* \*

## ALLEGATO A

### SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL CENSIMENTO DI PARTI CORRELATE

[da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto – la presente comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti]

Alla cortese att.ne di \_\_\_\_\_

Ki Group Holding S.p.A.  
Corso di Porta Nuova 46  
Milano

via e-mail o via fax al numero \_\_\_\_\_

#### Oggetto: Comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, nato/a a

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_, codice

fiscale \_\_\_\_\_ residente/sede

legale in (indirizzo, CAP, località, Stato) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Premesso che

1. Ki Group Holding S.p.A. ha adottato la “Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate” (**Procedura OPC**) approvata dall’organo amministrativo, volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, fissando regole dirette all’individuazione delle diverse categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo *iter* deliberativo, nonché all’adempimento degli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il pubblico;
2. l’art. 1 della Procedura OPC definisce “parte correlata” i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 alla data della Procedura OPC – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una Parte Correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio (*i.e.*, la Società). Un soggetto è parte correlata alla Società<sup>6</sup>:
  - a) in caso di persona fisica o di uno Stretto Familiare di quella persona se tale persona:  
\_\_\_\_\_

<sup>6</sup> I termini “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole” e “*joint venture*” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9)

- (i) controlla, anche congiuntamente, la Società;
  - (ii) un'influenza notevole sulla Società; o
  - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità strategiche della Società o della sua controllante.
- b) In caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo;
  - (ii) l'entità è una società collegata della Società o una *joint venture* in cui la Società è una partecipante (ovvero l'entità è una società collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società);
  - (iii) sia l'entità sia la Società sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza parte e la Società è una collegata della terza parte;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9);
  - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Società o alla controllante della Società (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Per "dirigenti con responsabilità strategiche" s'intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci effettivi<sup>7</sup>;

3. l'esatta e tempestiva individuazione delle parti correlate costituisce presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione della procedura contenuta nella Procedura OPC, nonché della tempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla stessa;

#### **DICHIARA ED ATTESTA**

1. di aver preso atto delle definizioni di cui alle premesse della presente comunicazione;
2. i seguenti dati e recapiti personali agli effetti della procedura:

---

<sup>7</sup> Cfr IAS 24, paragrafo 9.

<b>Nome e Cognome:</b>	
<b>Codice fiscale:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Recapiti Telefono/Fax:</b>	
<b>Domicilio:</b>	

3. i seguenti nominativi e dati degli stretti familiari<sup>8</sup> alla data della presente comunicazione:

<b>Grado di Parentela</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Codice Fiscale</b>

4. le seguenti entità di cui alla lettera (b)(vi) e (b)(vii) del punto 2. delle premesse alla data della presente comunicazione:

4.1 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto<sup>9</sup>:

<b>Entità</b>	<b>C.F./P.IVA</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

---

<sup>8</sup> Ai sensi del Regolamento OPC, si considerano "stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente

<sup>9</sup> Si veda nota 4.

4.2 eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto<sup>10</sup>:

<b>Entità</b>	<b>C.F./P.IVA</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

4.3 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto – il quale abbia il controllo o il controllo congiunto<sup>11</sup> di Ki Group Holding S.p.A. – ha un’influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)<sup>12</sup>:

<b>Entità</b>	<b>C.F./P.IVA</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

4.4 eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto – il quale abbia il controllo<sup>15</sup> o il controllo congiunto<sup>16</sup> dell’entità che redige il bilancio – ha un’influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)<sup>13</sup>:

<b>Entità</b>	<b>C.F./P.IVA</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a Ki Group Holding S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza

<sup>10</sup> Si veda nota 4.

<sup>11</sup> Si veda nota 4.

<sup>12</sup> Si veda nota 4.

<sup>13</sup> Campo da compilarsi unicamente dal soggetto che ha il controllo o il controllo congiunto di Ki Group Holding S.p.A.

alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura OPC, (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente, (iv) si impegna – ove necessario – a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura OPC, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

Luogo e data

Firma

---

---